

Causa C-278/00

**Repubblica ellenica
contro
Commissione delle Comunità europee**

**«Aiuti concessi dagli Stati — Consolidamento dei debiti
delle cooperative agricole da parte dei poteri pubblici»**

Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 25 settembre
2003 I - 4001
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 I - 4053

Massime della sentenza

1. *Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Esame di un regime di aiuti considerato nel suo complesso — Ammissibilità — Regime di aiuti non più in vigore — Ininfluenza*
(Art. 87 CE)
2. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti provenienti da risorse dello Stato*
(Art. 87, n. 1, CE)
3. *Aiuti concessi dagli Stati — Incidenza sugli scambi fra Stati membri — Pregiudizio per la concorrenza — Aiuti di esigua entità*
(Art. 87 CE)
4. *Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Portata della deroga — Interpretazione restrittiva — Svantaggi economici causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali*
[Art. 87, nn. 1 e 2, lett. b), CE]
5. *Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Possibilità di adottare linee direttrici*
(Art. 87, n. 3, CE)
6. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza*
(Art. 88, n. 2, primo comma, CE)
7. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Eventuale legittimo affidamento in capo al beneficiario — Tutela — Presupposti e limiti*
(Art. 88 CE)
8. *Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che accerta l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di esecuzione — Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare alla ricerca di una soluzione che rispetti il Trattato*
(Artt. 10 CE e 88, n. 2, primo comma, CE)

1. Nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione. Tale facoltà non può essere pregiudicata dal fatto che il regime di aiuti di cui trattasi ha cessato di essere in vigore.

(v. punto 24)

un ruolo determinante nella valutazione dell'effetto di un aiuto sugli scambi, in particolare il carattere cumulativo dell'aiuto nonché la circostanza che le imprese beneficiarie operano in un settore particolarmente esposto alla concorrenza.

(v. punti 69-70)

2. L'art. 87, n. 1, CE comprende tutti gli strumenti pecuniari che lo Stato può realmente usare per sostenere le imprese. Il fatto che tali strumenti restino costantemente sotto il pubblico controllo e quindi a disposizione delle competenti autorità nazionali è sufficiente affinché essi siano qualificati risorse statali e affinché una misura che essi sono diretti a finanziare rientri nel campo di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE.

(v. punto 52)

4. Trattandosi di una deroga al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'art. 87, n. 1, CE, l'art. 87, n. 2, lett. b), CE deve costituire oggetto di interpretazione restrittiva. Pertanto, ai sensi di tale disposizione possono essere compensati unicamente gli svantaggi economici direttamente causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

(v. punti 81-82)

3. La consistenza relativamente esigua di un aiuto di Stato o la dimensione relativamente modesta dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che si abbiano ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri o che ne risulti falsata la concorrenza. Altri elementi possono infatti svolgere

5. La Commissione fruisce, per l'applicazione dell'art. 87, n. 3, CE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. La Corte, nell'effettuare il sindacato di legittimità sull'esercizio di tale libertà, non può sostituire la propria valuta-

zione in materia a quella dell'autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire se quest'ultima non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere.

Tuttavia, la Commissione può imporsi orientamenti per l'esercizio dei suoi poteri di valutazione mediante atti quali le linee direttrici, nella misura in cui tali atti contengono norme indicative sull'orientamento da seguire da parte della detta istituzione e non derogano a norme del Trattato.

(v. punti 97-98)

6. La soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

(v. punto 103)

7. Tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo.

(v. punto 104)

8. Uno Stato membro che, in occasione dell'esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest'ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In un tale caso, la Commissione e lo Stato membro, in forza del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale cooperazione, principio che ispira in particolare l'art. 10 CE, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, soprattutto di quelle relative agli aiuti.

(v. punto 114)